

N. TAR	2011 -55
N. PROTOCOLLO	78227 del 30.06.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura originari della Repubblica popolare cinese.

Comunicasi che sulla G.U.U.E. serie L n.169 del 29/6/2011 è pubblicato il Reg.to (UE) n.627/2011 della Commissione del 27 giugno 2011, che istituisce, a decorrere dal 30 giugno 2011, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici Taric 7304 4100 90, 7304 4993 90, 7304 4995 90, 7304 4999 90 e 7304 9000 91, originari della Repubblica popolare cinese originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che:

1. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione fabbricati dalle sottoelencate società è quella a fianco di ciascuna riportata:

Società	Aliquota dazio antidumping provv.	Codice addizionale Taric
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu	71,5%	B120
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan	48,2%	B118
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong	48,0 %	B119
Società elencate nell'allegato I del Reg.to (UE) n. 627/2011	56,6%	B121
Tutte le altre società	71,5%	B999

2. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate nella suddetta tabella è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del regolamento in parola. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota generale del 71,5%, prevista per "tutte le altre società".
3. L'immissione in libera pratica dei prodotti in questione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del Reg.to (UE) n. 627/2011, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
F.to Walter Sbandi

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93"